Importazione/esportazione di medicinali stupefacenti/psicotropi

Data 08 dicembre 2007
Categoria professione

Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano.

Decreto del Ministero della Salute del 16 novembre 2007, Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29.11.07

Questo provvedimento detta norme relative al possesso, da parte di cittadini italiani o stranieri che devono uscire o entrare nel territorio italiano, di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope iscritte nella tabella II del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/90), necessari per terapie esclusivamente personali (si fa notare che la tabella II comprende le sezioni A, B, C, D, E).
Questi cittadini devono essere in possesso di idoneo certificato (rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, oppure dal medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale) atto a giustificare il possesso di tali medicinali in corso di trattamento terapeutico; tale certificato sarà esibito ad eventuali controlli doganali.
Tale certificazione non è necessaria qualora i viaggiatori trasportino per le proprie necessità di cura:
- una sola confezione di ciascuna preparazione medicinale contenente sostanze stupefacenti o psicotrope,
- preparazioni medicinali contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina,folcodina.

vai a medico e leggi

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 18/11/2026 alle ore 16:30 | Pagina 1 di 1